

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

PROVVISORIO  
2006/0276(CNS)

21.3.2007

## **PROGETTO DI PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione  
(COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS))

Relatore per parere: Harald Ettl

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Sulla base del programma dell'Aia del 5 novembre 2005, che comprende sia la gestione efficace delle crisi transfrontaliere che il miglioramento della protezione civile e, per l'Unione, la protezione delle infrastrutture critiche (IC) nell'ambito della lotta al terrorismo, e sulla base dei lavori preparatori della Commissione nel quadro del Libro verde del 17.11.2005, la Commissione presenta una proposta sui possibili interventi di miglioramento in relazione alla gestione delle crisi a livello europeo.

Le infrastrutture critiche consistono in infrastrutture materiali e di tecnologia dell'informazione, reti, servizi e beni il cui danneggiamento o distruzione avrebbe gravi ripercussioni sulla salute, la sicurezza e il benessere dei cittadini oppure sul valido funzionamento delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri. Le infrastrutture critiche sono presenti in molti settori dell'economia, compreso quello delle banche e della finanza, dei trasporti e della distribuzione, dell'energia, dei servizi, della sanità, dell'approvvigionamento alimentare e delle comunicazioni, nonché nei servizi pubblici fondamentali.

La questione delle infrastrutture critiche nell'Unione europea, insieme alla sicurezza interna, è fondamentale nell'ambito del sistema sociale europeo. Da un punto di vista psicologico, la distruzione di infrastrutture critiche può determinare la totale perdita di fiducia dell'opinione pubblica europea. Attualmente, gli Stati membri dell'UE dispongono a livello nazionale di livelli molto differenziati per quanto attiene alle strutture preposte alla gestione delle crisi. Proprio per tale motivo, la presente proposta della Commissione mira a individuare e designare come tali, tramite una procedura comune, le infrastrutture critiche europee.

Presupposto fondamentale per un'attiva gestione delle crisi è la salvaguardia di tutti i sistemi di comunicazione necessari nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni. Tali settori presentano un'infrastruttura trasversale e al tempo stesso rappresentano un'infrastruttura critica per altre infrastrutture critiche, come ad esempio in relazione al settore monetario, finanziario e assicurativo. Un attacco mirato alla rete telematica della BCE, di una grande banca o della Borsa di Francoforte deve essere contrastata immediatamente sia a livello tecnico che istituzionale.

Per i grandi gruppi industriali le attività transfrontaliere sono assolutamente indispensabili. Da un'indagine del 2000 è emerso che più della metà delle imprese di un certo rilievo non svolge audit sulla sicurezza. La possibile violazione di *server web* agevola, inoltre, la pratica di azioni dimostrative radicali ed è una componente essenziale delle attività informatiche del terrorismo.

Le infrastrutture internazionali che non dispongono di alternative efficienti sono particolarmente soggette a eventi catastrofici di qualsiasi natura. Il *black-out* che il 4 novembre 2006 ha interessato la rete elettrica europea ha messo drammaticamente in luce tale punto debole. A livello transfrontaliero e internazionale, anche il rifornimento idrico tramite falde acquifere, acqua di sorgente e acqua corrente può trasformarsi in un problema di approvvigionamento, malgrado la dotazione di rete a livello nazionale.

In caso di crisi, anche il traffico internazionale su rotaia e gli aeroporti dotati di impianti per il

controllo del traffico aereo devono essere in condizioni di ricorrere alla logistica europea per le misure di controeazione.

Nel loro ambito specifico, le compagnie assicurative e riassicurative si occupano da anni delle questioni relative alla gestione del rischio. Nelle direttive, come ad esempio nel quadro del pacchetto di misure “Solvibilità I”, sono già state affrontate le questioni riguardanti la gestione del rischio per le assicurazioni, sia in relazione ai dati che per quanto riguarda il grado di copertura materiale. Nell’ambito del progetto “Solvibilità II” tali questioni devono essere armonizzate all’attuale situazione di rischi aggravati. Per le compagnie assicurative, malgrado la necessaria proporzionalità, occorre riflettere sull’ipotesi di un ulteriore rischio di responsabilità, eventualmente anche statale.

Il relatore per parere accoglie con favore e condivide l’intento della Commissione di coordinare le misure relative alle infrastrutture critiche a livello europeo. Tuttavia, va sottolineato che occorre evitare una doppia regolamentazione per le misure settoriali vigenti, come previsto, ad esempio, nelle raccomandazioni concernenti i sistemi di regolamento delle transazioni in titoli, gli standard relativi ai sistemi di compensazione e regolamento titoli nell’Unione europea e gli standard per l’utilizzo dei sistemi di regolamento dei titoli nell’UE nell’ambito delle operazioni di credito del Sistema europeo delle banche centrali.

Partendo dalla combinazione di misure vincolanti e non vincolanti, occorre giungere a un realistico rapporto costi/benefici a favore di un valore aggiunto europeo.

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione<sup>1</sup>

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Considerando 5 bis (nuovo)

***(5 bis) In determinati settori esiste già una serie di misure che disciplinano l'individuazione, la designazione e la protezione delle infrastrutture critiche. Una futura regolamentazione a livello di Unione europea non deve comportare doppioni in questi settori, senza ulteriori guadagni in***

<sup>1</sup> GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

*termini di sicurezza.*

Emendamento 2

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee, e un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione.

La presente direttiva stabilisce una procedura di individuazione e designazione delle infrastrutture critiche europee, e un approccio comune per la valutazione della necessità di migliorarne la protezione **da pericoli di ogni tipo.**

*Motivazione*

*La strategia dovrebbe perseguire l'obiettivo di proteggere da pericoli di qualunque tipo, compresi quelli non originati dal terrorismo o da calamità naturali ma che possono comunque compromettere a lungo termine la funzionalità e l'integrità dell'infrastruttura. Tra di essi rientrano, fra l'altro, l'incapacità umana, un personale non sufficientemente qualificato, l'out-sourcing di infrastrutture critiche sotto il profilo imprenditoriale, epidemie/epizoozie, crescente dipendenza dalle tecnologie informatiche, collegamento mondiale a sistemi informatici, disordini politici, etc.*

Emendamento 3

Articolo 5, paragrafo 2, comma 1

Il piano di sicurezza per gli operatori individua gli elementi dell'infrastruttura critica europea e stabilisce pertinenti soluzioni di sicurezza per la loro protezione conformemente all'allegato II. Requisiti settoriali specifici per i piani di sicurezza, che tengano conto delle misure comunitarie esistenti, possono essere **adottati** conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

Il piano di sicurezza per gli operatori individua gli elementi dell'infrastruttura critica europea e stabilisce pertinenti soluzioni di sicurezza per la loro protezione conformemente all'allegato II. Requisiti settoriali specifici per i piani di sicurezza, che tengano conto delle misure comunitarie esistenti, possono essere **pienamente considerati**, conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3.

*Motivazione*

*Le assicurazioni e le banche rientrano tra i settori che investono continuamente somme*

*elevate nella sicurezza, ad esempio nei controlli dell'accesso ovvero nella sicurezza dei sistemi d'informazione. Le misure statali non devono costituire doppioni delle misure settoriali già esistenti. Pertanto, una regolamentazione futura dovrebbe garantire di tener pienamente conto dei piani di sicurezza esistenti.*

Emendamento 4  
Articolo 10, paragrafo 3

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche comunicate loro o alla Commissione non sono usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche.

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni relative alla protezione delle infrastrutture critiche comunicate loro o alla Commissione non sono usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche ***e che il principio di proporzionalità in un'ottica materiale, i diritti fondamentali e le istituzioni da proteggere sono assolutamente tenuti in considerazione.***

*Motivazione*

*Tra gli altri diritti fondamentali e le istituzioni da tutelare rientrano, ad esempio, la protezione dei dati ovvero la segretezza delle telecomunicazioni.*

Emendamento 5  
Allegato I, Riga VII, "Finanze", Sezione "sottosettore", numero 19

19. Infrastrutture ***e sistemi di pagamento*** e di compensazione e regolamento di titoli

19. Infrastrutture di compensazione e regolamento di titoli

Emendamento 6  
Allegato I, Riga VII, "Finanze", Sezione "sottosettore", numero 19 bis (nuovo)

***19 bis. Sistemi di pagamento***

Emendamento 7  
Allegato I, Riga VII, "Finanze", Sezione "sottosettore", numero 19 ter (nuovo)

*19 ter. Banche e assicurazioni*